

Relazione illustrativa

L'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. In particolare, il comma 1, lett. a), del citato articolo, conferisce una specifica delega per l'“ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge”.

Inoltre, con riferimento alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, la legge delega prevede che “sono fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse”. La corrispondente delega è stata esercitata attraverso il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Il presente schema di decreto legislativo dà unitariamente attuazione alla delega, sia con riferimento alle modifiche concernenti il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sia in relazione alla revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplina l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e reca altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del medesimo Corpo.

Lo schema è suddiviso in sei capi che disciplinano, rispettivamente: il Capo I le modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il Capo II le modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il Capo III le norme di inquadramento, il Capo IV i concorsi straordinari, il Capo V le norme transitorie e, infine, il Capo VI le disposizioni economico-finanziarie e finali.

Si tratta, quindi, di un provvedimento di particolare rilevanza che, in coerenza con la visione sistematica recata dalla delega, procede alla revisione e al riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da assicurarne l'unitaria coerenza giuridica.

Nel rispetto delle disposizioni di delega, è stato pertanto predisposto il provvedimento in esame che, nel quadro delle sempre crescenti funzioni di preminente interesse pubblico assegnate al Corpo, consente di ottimizzare l'efficacia degli interventi resi da tale componente al Paese, nell'ambito del complessivo sistema di sicurezza.

Capo I – Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Articolo 1 dello schema: modifiche al Capo I del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Articolo 1 - Struttura e funzioni.

Al comma 1, con l'esplicito richiamo al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si intende rimarcare la collocazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Ministero

dell'interno per lo svolgimento dei compiti primari di salvaguardia della vita e dei beni, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di soccorso pubblico, di prevenzione ed estinzione degli incendi e di difesa civile assegnate al citato dicastero. Inoltre, con il riferimento all'attività di estinzione degli incendi nelle aree boscate si dà atto dell'avvenuto trasferimento delle competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La modifica introdotta al comma 2, con l'aggiunta del termine *nazionale*, intende esattamente allineare alla dizione prevista dall'articolo 11 della legge n. 225 del 1992 l'individuazione del Servizio di protezione civile, del quale il Corpo nazionale costituisce la componente fondamentale.

Articolo 2 - Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale.

Le modifiche introdotte al comma 2, dell'articolo 2, sono volte a meglio chiarire l'assetto organizzativo delle strutture periferiche del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, nell'ottica di garantire maggiore efficacia tecnico-operativa.

In particolare, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a), l'introduzione del termine *interregionali* riferito alle Direzioni regionali rispecchia la realtà in atto ove, accanto a strutture il cui ambito di attività è circoscritto al territorio di una singola regione, vi sono strutture che estendono il territorio di competenza a più regioni, come per la direzione interregionale del Veneto e del Trentino Alto Adige, secondo un modello aperto ad ulteriori, possibili sviluppi riorganizzativi, suscettibili di determinare anche risparmi di spesa;
- alle lettere b) e c), la modifica intende superare il riferimento ai confini provinciali per definire l'ambito di competenza dei Comandi dei vigili del fuoco, in linea con l'evoluzione delle riforme istituzionali in atto.

Articolo 4 – Distaccamenti volontari.

Il primo comma viene riformulato al fine di sostituire il termine *intese* con quello di *accordi*, in linea con il disposto della legge n. 241 del 1990 che, all'articolo 15, prevede espressamente la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Sempre al fine di favorire lo sviluppo di attività di interesse comune con le regioni e gli enti locali, nell'ottica di una rinnovata condivisione degli obiettivi di sicurezza delle comunità e della promozione del volontariato, viene specificato che con l'istituzione di tali distaccamenti e il contributo degli enti territoriali si può favorire anche la costituzione di servizi alla collettività di *soccorso pubblico integrato*. Un esempio concreto in tal senso è configurato nello stesso decreto legislativo n. 139/2006, laddove all'articolo 24, comma 10, si prevede la possibilità che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, possa realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome, utilizzando la propria componente aerea. In alcune regioni, infatti, sono state unite, attraverso l'utilizzo degli elicotteri e del personale del Corpo nazionale e del personale del servizio 118, le reciproche competenze in materia di soccorso tecnico e di soccorso sanitario, per offrire al cittadino un servizio più efficiente a salvaguardia della vita e dell'incolumità delle persone.

La collaborazione tra Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Servizio Sanitario regionale, consente, infatti, l'immediata e simultanea attivazione di strutture rispettivamente deputate al servizio di soccorso pubblico e al servizio di soccorso sanitario, mediante la loro compenetrazione operativa, realizzata attraverso equipaggi misti e specifici accordi operativi. In alcune regioni l'orografia del

territorio è tale che il servizio di soccorso integrato costituisce la risposta ottimale da parte della Pubblica Amministrazione in caso di incidente. Esso consente di far giungere rapidamente e contemporaneamente sul luogo dell'evento sia la componente sanitaria che quella tecnica, in possesso delle risorse più idonee per affrontare le varie problematiche che possono presentarsi.

Quella del soccorso pubblico integrato costituisce, quindi, un'esperienza operativa già maturata in termini positivi, che si vuole riproporre pure in altri contesti, dove le peculiari esigenze locali richiedano soluzioni nuove anche in termini organizzativi.

Le modifiche al comma 2 sono volte a distinguere gli accordi per l'istituzione dei distaccamenti volontari, disciplinati dal primo comma, da quelli preordinati al potenziamento di strutture già esistenti.

Articolo 2 dello schema: modifiche al Capo II del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – Sezione I - Personale

Articolo 6 - Disposizioni generali.

Viene precisato che il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e in personale volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Viene specificato che gli elenchi ove vengono iscritti i volontari sono distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Viene rafforzato il principio che il personale volontario non è legato da un rapporto di lavoro con l'Amministrazione e vengono ribaditi i ruoli e le qualifiche del personale dell'area operativa cui competono le funzioni di polizia giudiziaria.

Articolo 7 - Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Viene evidenziato che il personale volontario che esplica il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dell'Opera nazionale di assistenza del Corpo nazionale o in località limitrofe, può essere utilizzato presso tali sedi previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione.

Agli **articoli 9, 10, 11 e 12 (Capo II - Sezione II – Personale volontario)**, sono state apportate mere rettifiche terminologiche ai fini dell'adeguamento all'impianto generale del testo e precisato, all'articolo 11, che le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari da applicare al personale volontario sono adottate con lo stesso regolamento previsto dall'articolo 8, anziché con specifico provvedimento.

Articolo 3 dello schema: modifiche al Capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – Prevenzione incendi

Articolo 13 - Definizione ed ambito di esplicazione.

Al fine di esplicitare meglio l'ambito di indagine e di applicazione della prevenzione incendi, il testo viene integrato anche con riferimento al rischio di esplosione.

Articolo 14 - Competenza e attività.

Al comma 2, lettera b), viene aggiornato il riferimento oltre che ai certificati di prevenzione incendi, anche ai pareri e ai verbali. Si precisa, inoltre, che il rilascio di pareri non costituisce una nuova attività espletata dal Corpo nelle procedure di prevenzione incendi in quanto già presente anche nella previgente disciplina (d.P.R. n. 37/1998), così come il rilascio del verbale nella fase di controllo dell'attività sostituisce in alcuni casi il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Nella stessa lettera viene esplicitato anche il termine *materiali*, in quanto il termine prodotti non è esaustivo per indicare il campo di applicazione dell'attività di attestazione della conformità alla normativa di prevenzione incendi svolta dal Corpo nazionale. Analogamente, nella lettera d) dello stesso comma viene introdotto, per le stesse ragioni, il termine *prodotti* per definire il campo di applicazione dell'attività di studio, ricerca, sperimentazione e prova svolta dal Corpo nazionale ai fini antincendio. In entrambi i casi non viene ampliata l'attività già svolta dal Corpo nazionale in questo specifico settore della prevenzione incendi.

Alla lettera f), si precisa che la partecipazione alle attività di organismi collegiali di normazione tecnica fa riferimento anche a quelli nazionali, al fine di comprendere, a titolo esemplificativo, il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) ai cui lavori il Corpo nazionale offre da sempre il proprio contributo istituzionale di conoscenze nel campo della prevenzione incendi, in modo da consentire l'emanazione di norme di buona tecnica soprattutto nei settori di impiantistica (elettrica, energetica, antincendio, ecc.).

Nella lettera g), si evidenzia che nell'ambito della prevenzione incendi, oltre alle attività di formazione e di addestramento, rientrano anche quelle di *aggiornamento*, al fine di rendere coerente la previsione con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e in particolare dal decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dal decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno. Si precisa, pertanto, che l'aggiornamento rientra nell'ambito dell'attività di formazione già espletata dal Corpo nazionale con le risorse strumentali ed umane in essere e con oneri a carico dei richiedenti.

Nella lettera l) il richiamo al più generico termine di *normativa* intende sottolineare il fatto che la vigilanza ispettiva in materia di prevenzione incendi non si limita alle disposizioni emanate direttamente dal Corpo nazionale, ma riguarda anche la verifica che siano rispettate tutte le disposizioni in materia, ivi comprese le indicazioni che promanano da altri organismi sia nazionali (CEI, UNI, etc) che internazionali.

Viene, infine, aggiunta la lettera d-bis), per sottolineare l'importante attività già svolta dal Corpo nazionale anche per quanto concerne lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio, con un apposito ufficio denominato Nucleo Investigativo Antincendi, da tempo istituito presso la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

Al comma 3 viene introdotto, per le stesse ragioni già prima evidenziate, il termine *materiali* per meglio definire il campo di applicazione dell'attività di sviluppo degli aspetti interdisciplinari della prevenzione incendi.

Articolo 15 - Norme tecniche di prevenzione incendi.

Nella rubrica viene eliminato il riferimento alle norme procedurali di prevenzione incendi, in quanto l'articolo specifica in cosa consistono le norme tecniche e l'iter per la loro approvazione, mentre al successivo articolo 16 sono specificate le procedure amministrative preordinate alla loro attuazione. Il testo dell'articolo viene integrato anche con riferimento al rischio di esplosione, per le ragioni già prima evidenziate.

Articolo 16 - Procedure di prevenzione incendi.

Le modifiche introdotte all'articolo 16, a partire dalla rubrica del medesimo, intendono dare atto dei profondi cambiamenti intervenuti nelle procedure di prevenzione incendi.

Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, infatti, è stata riaccolta la disciplina sui procedimenti di prevenzione incendi con l'avvenuta introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità. Si è passati così da un regime di tipo autorizzatorio, dove il rilascio del certificato di prevenzione incendi, a valle di una specifica procedura amministrativa, costituiva condizione necessaria per l'esercizio delle attività soggette, ad un regime di controlli a posteriori esercitati a seguito della presentazione della SCIA.

Con la riscrittura dei commi 1 e 2 viene aggiornato il vigente testo, ancora incentrato sul rilascio del certificato di prevenzione incendi. Nel primo comma sono individuati i passaggi previsti nelle nuove procedure, che vengono attivate su istanza dei soggetti responsabili delle attività soggette ai controlli antincendi e poste in essere dai Comandi dei vigili del fuoco competenti per territorio. Nel secondo comma viene confermato lo stesso strumento normativo già previsto da utilizzare sia per individuare le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi (sono confermati i requisiti in base ai quali individuare tali attività), sia per individuare le disposizioni attuative relative alle nuove procedure di prevenzione incendi e non più per disciplinare le procedure preordinate al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Si tratta di uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Al comma 3, nel ribadire la possibilità per i Comandi dei vigili del fuoco di chiedere un supporto valutativo al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi (CTR) in caso di situazioni di particolare complessità, ne viene ampliato l'ambito, ora limitato al solo parere di conformità sui progetti. Viene, invece, eliminata la possibilità per i predetti Comandi di richiedere pure il parere del Comitato centrale tecnico scientifico (CCTS), in quanto si è valutato, anche sulla base dell'esperienza sinora maturata, che l'apporto del CTR possa essere considerato più indicato ed esaustivo per approfondimenti su casi specifici, rispetto alle valutazioni del CCTS, un organo centrale consultivo più orientato ad occuparsi di tematiche di portata generale, tanto che esso svolge le sue funzioni consultive soprattutto in occasione della fase di produzione delle norme tecniche di prevenzione incendi.

Le modifiche ai commi 5 e 6 sono determinate dalle necessità di aggiornamento normativo già evidenziate.

Il comma 5 precisa che, qualora l'esito dei controlli rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di prevenzione incendi, la conseguenza non è più il mancato rilascio del certificato di prevenzione incendi e, quindi, l'impossibilità di avviare un'attività non in sicurezza dal punto di vista antincendio, ma l'adozione di provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere relative ad un'attività già avviata a seguito della SCIA, così come già previsto dal vigente comma 3 dell'articolo 19.

Nel comma 6 eventuali modifiche che comportino cambiamenti delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate determinano non più l'obbligo di richiedere un nuovo certificato di prevenzione incendi, ma quello di attivare nuovamente le procedure descritte nei commi precedenti.

Articolo 17 – Formazione.

Viene soppresso l'articolo 17 in quanto la disciplina della formazione, che riguarda non solo la prevenzione incendi ma copre uno spazio più ampio, comprensivo anche delle altre materie di competenza del Corpo nazionale, viene, più opportunamente, inserita in un apposito capo e disciplinata dagli articoli 26 bis e ter.

Articolo 18 - Servizi di vigilanza antincendio.

Il testo del comma 4 viene integrato con riferimento a stazioni ferroviarie, metropolitane, aerostazioni, stazioni marittime, per meglio definire il campo di applicazione dei servizi di vigilanza antincendio svolti su richiesta dei responsabili delle attività interessate, ivi compresa la possibilità di esercitare il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei Comandi dei vigili del fuoco.

Al comma 5 l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, viene limitata alla sola disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio oggetto della disciplina dell'articolo 18. Viene eliminato il riferimento alla disciplina dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale, la cui adozione viene invece prevista nell'articolo successivo, al fine di rendere più ordinato il dettato normativo ed evitare che nello stesso provvedimento trovino regolamentazione istituti diversi.

Articolo 19 – Vigilanza ispettiva.

Viene introdotto il termine *ispettiva* per meglio qualificare l'attività di vigilanza oggetto della disciplina dell'articolo 19 e distinguerla dalla vigilanza espletata ai sensi dell'articolo 18. Viene, inoltre, precisato che tale vigilanza viene espletata anche nei luoghi di lavoro in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81/2008.

Con il comma 3-ter, di nuova introduzione, viene precisato che con decreto del Ministro dell'Interno, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuate le disposizioni attuative dei servizi di vigilanza di cui all'articolo in argomento. La scelta di tale fonte normativa è conforme a quella prevista nell'articolo 18, comma 5.

Articolo 20 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività.

Le modifiche proposte sono determinate dalla necessità di aggiornamento normativo già evidenziata a seguito dell'introduzione delle nuove procedure di prevenzione incendi. I riferimenti al rilascio o al rinnovo del certificato di prevenzione incendi sono, quindi, sostituiti in tutti e tre i commi dal richiamo alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.

Articolo 21. Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

Al comma 1 vengono specificati gli organi del Dipartimento ai quali il Comitato può formulare proposte.

Al comma 2 viene inserito un elemento di semplificazione nell'individuazione dello strumento normativo previsto per definire composizione e funzionamento del Comitato.

Articolo 22 - Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi.

Al comma 1 sono aggiornate le denominazioni delle strutture periferiche del Corpo nazionale, in armonia con le modifiche apportate all'articolo 2, ed eliminato il riferimento ai procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sostituito da quello relativo alle nuove procedure, in linea con le modifiche introdotte negli articoli precedenti che disciplinano la prevenzione incendi. Sempre il comma 1 viene integrato con la lettera b-bis), per evidenziare la competenza attribuita al Comitato dal novellato articolo 29, comma 2.

Infine, viene modificato il comma 3 per introdurre un elemento di semplificazione nell'individuazione dello strumento normativo previsto per definire composizione e funzionamento del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, organismo consultivo che opera presso le Direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco.

Articolo 22-bis - Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti.

In linea con le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, si dà atto dell'istituzione, in ciascuna direzione regionale o interregionale, del Comitato tecnico regionale per lo svolgimento dei compiti assegnati al Ministero dell'Interno dall'articolo 6 del citato provvedimento, che ha ridefinito la normativa in materia a seguito delle nuove disposizioni comunitarie emanate con la direttiva 2012/18/UE (c.d. "Seveso III"), che sostituisce integralmente le precedenti disposizioni in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose.

Articolo 23 - Oneri per l'attività di prevenzione incendi.

Al comma 3 viene precisato che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari dei servizi di prevenzione incendi possa essere determinato, oltre che su base oraria, anche su base forfettaria in funzione delle diverse tipologie di servizi erogati, nonché viene dettagliato il richiamo alla componente dei costi relativa al consumo del carburante.

Articolo 4 dello schema: modifiche al Capo IV del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Soccorso pubblico.

Articolo 24 - Interventi di soccorso pubblico.

In armonia con le disposizioni contenute nella legge n. 1570 del 1941 e da ultimo nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1636 del 2 maggio 2006, recante indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze, il comma 1 viene integrato con la precisazione che il Corpo nazionale svolge un necessario ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi. Si tratta di situazioni che richiedono la presenza di una molteplicità di operatori appartenenti ad enti diversi, la cui attività va indirizzata in maniera coordinata sul luogo dell'evento fin dai primi momenti dell'intervento. La norma, pertanto, consente di individuare, immediatamente e con chiarezza, il Corpo dello Stato cui fa capo la responsabilità della direzione tecnica del soccorso.

Nello stesso comma si fa riferimento altresì alla possibilità che il Corpo promuova e partecipi ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche in ambiti internazionali ove, peraltro, già risulta sovente impegnato. Si tratta di attività conoscitive, esercitative, addestrative etc. che consentono la conoscenza delle reciproche modalità operative, al fine di rendere possibile la migliore integrazione tra Organismi diversi chiamati a collaborare in caso di necessità.

Al comma 2 viene eliminato il termine *tecnici*, trattandosi di una inutile ripetizione di una qualificazione degli interventi del Corpo nazionale già specificata nel primo comma.

Sempre al comma 2, la lettera a) viene integrata con il riferimento ad altre importanti tipologie di incidenti (ferroviari, stradali e aerei) e di eventi, che da sempre costituiscono teatri operativi in cui si esplica l'azione dei Vigili del Fuoco, quali frane, piene, terremoti, alluvioni o di ogni altra pubblica calamità, eventi di protezione civile per i quali resta ferma l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile.

Per una descrizione più dettagliata degli interventi ad alto tasso di specializzazione svolti dal Corpo nazionale, si individuano nella lettera b) l'attività di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei, in ambito terrestre.

La lettera c), relativa agli interventi di contrasto ai c.d rischi NBCR (derivanti dall'utilizzo di energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche), integra la previgente lettera b) con uno specifico riferimento all'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio. Si tratta di un importante strumento, diffuso in maniera capillare sul territorio, con il compito di rilevare e segnalare situazioni di pericolo radiologico.

Al comma 3 viene precisato che il Corpo Nazionale assicura il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.

Il comma 5 ha lo scopo di ricondurre nel novero degli impegni assolti dal Corpo importanti esperienze e competenze maturate anche in contesti internazionali. Il Corpo nazionale, infatti, è ripetutamente intervenuto negli anni per incendi e calamità in ambito internazionale ed è stabilmente inserito nel sistema europeo e internazionale dei soccorsi.

Il Corpo nazionale ha accreditato, tra i moduli presso il Meccanismo Europeo di Protezione Civile (EUCPM) e inseriti nella banca dati europea CECIS, l'USAR, l'NBCR, l'*Aerial Forest Fires*, l'HCP (*high capacity pumping*).

Tali moduli vengono impiegati su richiesta della Unione Europea e su disposizione del Governo italiano in ambito europeo ed internazionale.

Inoltre il Corpo nazionale partecipa da svariati anni alle attività di numerosi organismi internazionali, tra i quali l'OPCW (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) che si occupa di trasporto di sostanze pericolose e la gestione degli incidenti, l'IAEA che si occupa della gestione degli incidenti nucleari e la sicurezza sul trasporto di sostanze radioattive e nucleari, nonché la NATO.

Tale consistente attività include la partecipazione ad operazioni di soccorso e alle esercitazioni che regolarmente sono organizzate per mantenere il richiesto livello di efficienza e di coordinamento.

Il comma 6 prevede che rimane ferma, per gli oneri di natura straordinaria sostenuti dal Corpo nazionale in occasione degli eventi di protezione civile, la possibilità di impiegare, a titolo di anticipazione con successiva rifusione, il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013, previsto nell'ambito del richiamato programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".

Il comma 7, in linea con le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dispone che il Corpo nazionale può collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo stesso.

Il comma 9, relativo alle attività espletate dal Corpo nazionale in materia di spegnimento degli incendi boschivi, al primo periodo precisa che le strutture centrali e periferiche del medesimo Corpo svolgono anche i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi.

La modifica dà atto che, per quanto concerne la lotta aerea - con il passaggio della flotta aerea antincendio boschivo dello Stato dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno e di parte della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato- la gestione dei mezzi aerei destinati a tale scopo è oramai sostanzialmente concentrata presso il Corpo nazionale. Per quanto riguarda la lotta a terra, ferme restando le primarie competenze delle Regioni in materia, anche le competenze svolte dal Corpo forestale in tale ambito sono state trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 12 individua lo strumento normativo per disciplinare le modalità di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto del Corpo nazionale.

Infine, il comma 14 ripristina la disposizione (art. 27 legge n. 1570 del 1941), in base alla quale le amministrazioni comunali provvedono alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci.

Articolo 25 - Oneri per i servizi di soccorso pubblico.

Il comma 1 viene integrato specificando che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari di quei particolari servizi di soccorso pubblico ivi indicati, che vengono erogati a titolo oneroso, possa essere determinato, oltre che su base oraria, anche su base forfettaria, in relazione a specifiche voci di costo.

Articolo 26 – Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale.

Come già evidenziato in relazione ai compiti del Capo del Corpo (articolo 3 del decreto legislativo n. 139/2006), il regolamento (UE) n. 139/2014 del 12 febbraio 2014 stabilisce, all'articolo 3, che gli stati membri designano al loro interno uno o più soggetti in qualità di autorità competente, dotati dei necessari poteri e responsabilità ai fini della certificazione e della sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che in essi operano.

Tale regolamento, tra le considerazioni contenute nella premessa, in particolare al punto 8, ha previsto anche che: “è necessario che in un aeroporto vengano forniti i servizi specifici di cui al capo B dell'allegato IV - Parte ADR.OPS (tra cui sono previsti i servizi di salvataggio e antincendio). In alcuni casi tali servizi non sono direttamente forniti dal gestore aeroportuale, ma da un'altra organizzazione o soggetto pubblico, o da una combinazione di entrambi. In tali casi il gestore aeroportuale, in quanto responsabile del funzionamento dell'aeroporto, deve avere concluso accordi per interfacciarsi con tali organizzazioni o soggetti per garantire la fornitura dei servizi, secondo i requisiti di cui all'allegato IV. In presenza di tali accordi e interfacce si considera che il gestore aeroportuale abbia adempiuto alle proprie responsabilità e non debba essere considerato direttamente responsabile di eventuali non conformità da parte di un altro soggetto parte dell'accordo, a condizione che abbia rispettato tutti i requisiti e gli obblighi applicabili stabiliti nel presente regolamento attinenti alla sua responsabilità e contenuti nell'accordo.”

In relazione a tali previsioni normative comunitarie, da attuarsi entro il 31 dicembre 2017, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può adempiere pienamente ad entrambe le funzioni descritte. In particolare, con il comma 1 dell'articolo 26 dello schema di decreto assume la funzione di Autorità competente in materia di certificazione e sorveglianza sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove trova applicazione il citato Regolamento europeo. Le disposizioni comunitarie

prevedono che tale autorità debba essere indipendente dai gestori degli aeroporti e dai fornitori di servizi del piazzale. Tale indipendenza è garantita mediante separazione, quanto meno a livello funzionale, tra l'autorità competente e i suddetti gestori di aeroporti e fornitori di servizi di gestione del piazzale. Gli Stati membri devono assicurare che le autorità competenti esercitino le loro funzioni in modo imparziale e trasparente. In altri termini, la normativa comunitaria non impedisce che nell'ambito della stessa organizzazione possano coesistere entrambe le funzioni (di autorità competente e di svolgimento del servizio) purché sia assicurata la distinzione, quanto meno a livello funzionale, tra i soggetti che la svolgono.

Tale funzione sarà svolta in accordo con l'Autorità competente per l'Aviazione civile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare conformando la propria struttura organizzativa di Autorità competente ai requisiti previsti dall'allegato II del Regolamento già citato.

Nel comma 2 si dispone che il Corpo nazionale continui ad assicurare il servizio di salvataggio e antincendio nei 38 aeroporti italiani ove troverà applicazione quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 139/2014, sulla base di appositi accordi con i gestori aeroportuali, come previsto dalle medesime disposizioni comunitarie. Si tratta dei maggiori aeroporti italiani, dove il Corpo nazionale già svolge il servizio di soccorso ed antincendio sulla base delle vigenti disposizioni. La prosecuzione del servizio svolto dai vigili del fuoco trova la sua ragion d'essere non solo nelle disposizioni comunitarie, ma anche e soprattutto nella necessità di non disperdere un patrimonio di conoscenze ed esperienze maturate da personale altamente specializzato e professionalmente preparato nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi anche in un ambito peculiare come quello aeroportuale.

Sempre nel comma 2 la tabella A, che individua gli aeroporti ove il servizio antincendio viene svolto dal Corpo nazionale, attualmente allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, viene assorbita nello stesso decreto legislativo 139 del 2006. Rimane invariata la procedura per modificare la predetta tabella (decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), che viene integrata con il coinvolgimento dell'Autorità competente per l'aviazione civile.

Negli aeroporti non individuati dalla Tabella A, il cui servizio di salvataggio e antincendio fa capo direttamente alle Società di gestione, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco continuerà ad esercitare la funzione di regolazione, di controllo e di disciplina del servizio nel rispetto di quanto già è previsto dal codice della navigazione vigente e in conformità di quanto prevedono i nuovi regolamenti comunitari e nazionali anche per quanto riguarda la idoneità del personale addetto al servizio stesso. Di conseguenza il **comma 4** viene riformulato per adeguarne il testo.

Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi anche nei porti e nelle loro dipendenze, sia a terra che a bordo. A tal riguardo, il **comma 5** viene aggiornato nella sua formulazione e modificato nella procedura di classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e di disciplina delle modalità di svolgimento dello stesso servizio antincendio. In luogo del regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, viene indicato lo strumento del decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La norma transitoria di cui al **comma 6** viene modificata a seguito delle variazioni introdotte nei commi precedenti: in particolare viene espunto il riferimento al mantenimento delle vigenti disposizioni concernenti gli aeroporti, oramai superate, mentre viene confermata la vigenza delle disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690, per quanto attiene al soccorso portuale, fino all'emanazione del provvedimento richiamato al **comma 5**.

Articolo 5 dello schema: introduzione del Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Formazione

Articolo 26-bis – Formazione

Al comma 1 viene precisato che le attività di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Tali attività, che ai sensi del comma 2 comprendono l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni vengono svolte attraverso il Corpo nazionale, anche a favore del proprio personale.

Nel comma 3 si fa riferimento all'attività formativa ed addestrativa svolta a pagamento in materia di prevenzione incendi. Trattandosi di attività effettuate sempre su istanza dei soggetti interessati, nello stesso comma viene espunta l'inutile specificazione che tali attività sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.

Nei commi 4 e 5 viene aggiornato il riferimento normativo alle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato il novero di competenze con riferimento anche a quelle intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2006 - con particolare riguardo alle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 - esplicitando ulteriori ambiti in cui si esplica l'attività di formazione, addestramento e aggiornamento resa dal Corpo nazionale ed eliminato il richiamo al superato rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Viene, infine, aggiunto un ulteriore comma per precisare che il Corpo nazionale può svolgere, su richiesta degli interessati, attività di formazione, addestramento e aggiornamento per il personale e i volontari di protezione civile e dell'antincendio boschivo, nonché attività di formazione di alta specializzazione.

Articolo 26-ter. Oneri per le attività di formazione

Al comma 1 viene precisato che i servizi relativi alle attività di formazione di cui all'articolo 26-bis sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, attraverso il pagamento di corrispettivi determinati con lo strumento normativo individuato al comma 2.

Al comma 3 viene precisato che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari delle attività di formazione possa essere determinato, oltre che su base oraria, anche su base forfettaria in funzione delle diverse tipologie di servizi erogati, nonché viene dettagliato il richiamo alla componente dei costi relativa al consumo del carburante.

Articolo 6 dello schema: modifiche al Capo V del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità.

Articolo 27 - Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dall'attività di vigilanza.

La modifica introdotta con il comma 1 assolve all'esigenza di indicare, con i puntuali ed aggiornati riferimenti normativi, le tipologie di servizi ed attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da cui derivano introiti a favore dello stato di previsione del Ministero dell'Interno. Viene specificato che detti introiti affluiscono al bilancio di entrata per essere assegnati al programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".

In particolare, resta confermata, dal punto di vista tecnico-contabile, la procedura di riassegnazione (tramite decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze) degli introiti per i servizi in convenzione e per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento, rilascio delle relative

attestazioni e verifiche di idoneità svolta dal Corpo nazionale, ai sensi del novellato articolo 26-bis . Relativamente agli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto resta confermata l'attribuzione in bilancio (in sede di previsione e/o assestamento annuale) di una quota del sessanta per cento ad incremento dei fondi di incentivazione del personale del Corpo e di una quota del venti per cento in favore dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo. Il restante venti per cento rimane destinato all'Erario dello Stato. Affluiscono ai suddetti fondi di incentivazione - tramite decreti di riassegnazione - anche gli introiti per le sopra citate attività di formazione di cui all'articolo 26-bis. L'integrazione contenuta al comma 2 intende chiarire e collocare nella sede più appropriata, ovvero nella norma relativa agli introiti connessi all'attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la disposizione già prevista dal decreto legislativo n. 81/2008, all'articolo 46, comma 7, precisando anche gli elementi di dettaglio necessari a consentire l'effettivo introito di tutte le risorse riassegnate al Corpo nazionale per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Articolo 28 - Norme in materia di amministrazione e contabilità.

La modifica, in linea con le attuali disposizioni tese a restringere il numero delle stazioni appaltanti nella Pubblica Amministrazione, introduce l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, che ha portato il numero dei centri di spesa sul territorio da 100 (Comandi territoriali dei vigili del fuoco) a 18 (Direzioni regionali e interregionali).

Articolo 7 dello schema: modifiche al Capo VI del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali.

La rubrica del Capo VI viene modificata in relazione al contenuto delle disposizioni ivi presenti. Infatti, gli articoli 29, 30 e 31, che vengono anch'esse in parte modificate e integrate, prevedono disposizioni in materia di sedi di servizio, alloggi per il personale del Corpo nazionale, uniformi ed equipaggiamenti. Pertanto la rubrica del Capo VI del citato decreto legislativo n. 139/2006 viene modificata, sostituendo le parole "Disposizioni finali e abrogazioni" con le parole "Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali".

Articolo 29 - Mezzi, materiali, attrezzature, caserme e servizi tecnici e logistici.

Le modifiche introdotte al comma 1 attengono all'esigenza di precisare che il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessità tecnico-logistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite delle direzioni regionali. Inoltre è stato previsto che, in assenza di pregiudizio alle esigenze istituzionali, i beni mobili in uso diretto al Corpo nazionale possano essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nel comma 2 viene specificato che i progetti e i lavori relativi alla costruzione, all'adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare ai servizi di istituto del Corpo nazionale sono approvati dalla competente struttura del Corpo medesimo, ai fini edilizi, tecnico- amministrativi, urbanistici ed espropriativi. Viene, altresì, precisato che a tali progetti e lavori è riconosciuto il carattere di urgenza e indifferibilità, fatte salve le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente. I pareri sui progetti degli immobili da destinare ai servizi di istituto sono acquisiti attraverso il Comitato Tecnico Amministrativo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72; in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo Dipartimento, il parere sui progetti è

rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale che opera presso le Direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, competenti per territorio.

Al comma 3 viene espunto il riferimento alle regioni in quanto riduttivo rispetto ai soggetti (enti locali, associazioni, privati) che possono contribuire a rafforzare il dispositivo di soccorso e antincendio attraverso la concessione in comodato d'uso al Corpo nazionale di mezzi, attrezzature, locali ed altro.

Il comma 4 risponde all'esigenza del Corpo nazionale di effettuare direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, i controlli iniziali e le verifiche periodiche inerenti i mezzi, materiali e le attrezzature utilizzati per l'attività operativa ovvero a supporto della stessa, nonché la formazione e l'abilitazione del personale per l'impiego in sicurezza dei medesimi mezzi, materiali ed attrezzature. In tal modo si recepisce quanto stabilito nel codice della strada (d.lgs 285/1996) e nel testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), al fine di garantire continuità, tempestività ed efficienza all'attività di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi. Si precisa che il Corpo nazionale possiede le attrezzature e le capacità professionali per effettuare tali attività, con risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, come sottolineato nella stessa norma. Detti compiti in effetti sono programmati e realizzati, analogamente a quanto già espletato nella normale attività manutentiva e formativa, durante l'orario di servizio e compatibilmente con i compiti di intervento e di soccorso.

Nel comma 5 viene precisato che il Corpo nazionale provvede all'immatricolazione dei propri automezzi, delle unità navali e degli aeromobili, nonché agli accertamenti tecnici, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento ai veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti e per ragioni di allestimento.

Il comma 5 esonera il Corpo nazionale dall'osservanza delle limitazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, riguardanti le modalità e condizioni di impiego della targa per la circolazione di prova, in quanto non compatibili con le esigenze derivanti dall'organizzazione di tipo nazionale del Corpo nonché da peculiarità di natura tecnico-operativa, quali ad esempio allestimenti specifici.

Si precisa che le attività di cui al comma 5 sono già svolte dal Corpo nazionale attraverso l'Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature della competente Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.

Articolo 31 - Uniformi ed equipaggiamento.

Le modifiche al comma 1 sono volte a consentire la possibilità di fornire i necessari equipaggiamenti a tutto il personale del Corpo nazionale con particolare riferimento alla dotazione di dispositivi di protezione indispensabili ad operare in contesti emergenziali. La norma precisa anche che la struttura del Ministero dell'Interno che provvede alla fornitura di tale materiale è il Corpo nazionale.

La modifica al comma 2 è una diretta conseguenza della riscrittura del comma 1.

La riformulazione del comma 3 ha lo scopo di rinviare ad una fonte di rango inferiore la disciplina di dettaglio delle caratteristiche e delle modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti, dei distintivi di cui al comma 2, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale.

Articolo 34 – Disposizioni di attuazione

Viene introdotto il comma 1-bis con la previsione di una specifica clausola di invarianza della spesa relativa a tutti gli interventi normativi presenti nel Capo I dello schema.

Articolo 35 - Norme abrogate.

In relazione alle modifiche apportate all'articolo 26 in materia di servizio antincendio negli aeroporti, vengono abrogate alcune delle norme della legge n. 930 del 1980 (articolo 2, commi 2, 3 e 4 e articolo 3) prima fatte salve nelle more di una rivisitazione della materia.

Viene, inoltre, abrogato il comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, con l'obiettivo di armonizzare l'adozione del nuovo modello organizzativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il quadro normativo vigente.

La norma della legge n. 384 del 1991, che viene abrogata, attribuisce al servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale del Corpo nazionale il rilascio delle abilitazioni antincendio negli aeroporti ove il servizio di soccorso antincendio non è assicurato dal Corpo medesimo.

In tali aeroporti, cosiddetti "minori", il servizio antincendio viene svolto sotto la responsabilità del gestore dell'aeroporto o altro soggetto autorizzato dall'ENAC con personale in possesso di apposita abilitazione rilasciata dal servizio ispettivo del Corpo nazionale.

Poiché nel nuovo modello la configurazione organizzativa del citato servizio ispettivo è stata interessata da sostanziali cambiamenti, ed in linea con gli obiettivi di semplificazione delle procedure della Pubblica Amministrazione, si rende necessario un intervento per spostare il rilascio delle predette abilitazioni ad una struttura che consenta di avvicinare il più possibile la gestione delle procedure agli utenti interessati. Ciò consentirà un risparmio anche dei tempi attualmente necessari per la conclusione dell'iter di rilascio.

Con l'abrogazione della predetta norma le modifiche all'assetto previsto potranno essere adottate attraverso lo strumento normativo regolamentare ordinario, già individuato dall'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sostituzione della tabella A del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Viene inserita la tabella A, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Capo II – Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Il Capo II introduce alcune modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplina l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 8 dello schema di decreto modifica il Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Il comma 1 interviene sull'articolo 5 del novellato decreto legislativo n. 217/2005, che prevede l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco mediante concorso pubblico per titoli ed esami. La modifica introdotta al comma 2 rivede le quote di riserva, riconducendo nei limiti del dieci per cento la riserva in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed elevando al trentacinque per cento la riserva in favore del personale volontario del Corpo che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. A tal fine, si è ritenuto di operare una

novella sul testo del vigente decreto legislativo n. 217/2005, piuttosto che intervenire sulla norma originaria (art. 1, comma 3, del D.L. n. 512/1996), a sua volta già modificata dal D.lgs n. 217/2005. Ciò sia al fine di evitare un vuoto normativo, salvaguardando altre disposizioni contenute nel citato articolo 1, comma 3, sia per consentire una lettura di più facile comprensione delle predette disposizioni, attraverso un semplice rinvio; strada, peraltro, già percorsa dal Legislatore del D.lgs n. 217/2005, che ha, nell'articolo 5, comma 2, elevato al 20% la riserva del 10% prevista dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato il servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Resta sottinteso che i posti riservati, eventualmente non ricoperti, saranno devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso e che i requisiti generali prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, secondo i principi generali in materia di procedure concorsuali.

Il comma 2 interviene sull'articolo 12 del novellato decreto legislativo n. 217/2005, modificando la disciplina per la promozione alla qualifica di capo squadra, mediante la previsione di un concorso interno per titoli e la frequenza di un corso di formazione professionale. Tale previsione normativa ha sostanzialmente sostituito il meccanismo, attualmente previsto, del c.d. "doppio binario" (sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno riservato ai vigili del fuoco coordinatori, previo superamento di un concorso per soli titoli, e quaranta per cento dei posti per i vigili del fuoco con almeno sei anni di servizio e che abbiano frequentato con profitto specifici corsi di aggiornamento professionale, attraverso un concorso interno per titoli ed esame).

La norma prevede che, fermo restando il limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, possa partecipare al concorso interno il personale che alla predetta data rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore. In un'ottica semplificativa è stato, quindi, soppresso il concorso interno per titoli ed esami previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), del vigente decreto legislativo n. 217/2005.

Il comma 3, per la medesima finalità modifica le procedure concorsuali per la promozione alla qualifica di capo reparto, previste all'articolo 16, comma 1, lettere a) e b) del testo vigente. Anche in questo caso è stato previsto lo svolgimento di un concorso interno per titoli e la frequenza di un corso di formazione professionale per il personale che alla predetta data rivesta la qualifica di capo squadra esperto, sostituendo il meccanismo, attualmente previsto, del "doppio binario".

Il comma 4, afferisce all'articolo 21 del novellato decreto legislativo n. 217/2005, nel quale sono state confermate le vigenti modalità di accesso al ruolo degli ispettori tecnici antincendi (50% dei posti disponibili per concorso pubblico e 50% per concorso interno). Per quanto concerne il concorso pubblico è stata introdotta la riserva dei posti, pari al 10%, a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del bando, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di 200 giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla legge. Ciò al fine di valorizzare le professionalità che si sono sviluppate e formate nel corso degli anni all'interno del Corpo nazionale.

Gli articoli 9 e 10 dello schema di decreto modificano il Titolo II e III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

In particolare, negli articoli 41, 53, 62, 97, 108, 119 e 126 che disciplinano, rispettivamente, l'accesso, mediante pubblico concorso, alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi, dei direttivi medici, dei direttivi ginnico-sportivi, dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori, è stata prevista una riserva del 10% per il personale volontario del Corpo.

Nella medesima finalità di valorizzazione di personale volontario formato all'interno del Corpo, l'articolo 88, in relazione all'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico, che avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento, viene novellato con l'introduzione del comma 2-bis. In tale comma, si prevede che la selezione avvenga con prelazione in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

L'articolo 11 dello schema di decreto modifica il Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 21

La modifica all'articolo 132, comma 1, e l'introduzione dell'articolo 132-bis riguardano la possibilità di accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco riconosciuta, attraverso il meccanismo della mobilità, al personale dei Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 132 bis. Tale norma deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che esclude per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la procedura di mobilità tra amministrazioni.

Con riferimento all'articolo 134 del novellato decreto legislativo n. 217/2005, concernente il mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica, si è ritenuto necessario non disperdere l'esperienza professionale maturata. Pertanto, il personale riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza transita, a domanda, nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili o tecnico-informatiche. La particolare attenzione per tali fattispecie si giustifica alla luce del considerevole aumento, negli ultimi anni, del numero di unità del personale operativo giudicato inidoneo in forma parziale ai servizi d'istituto, con effetti negativi sulla piena funzionalità dei servizi istituzionali di soccorso.

L'articolo 143, in materia di scrutini di promozione, è stato integrato con la previsione che ai fini del computo dell'anzianità di servizio, richiesta al personale per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità.

L'articolo 12 dello schema di decreto sostituisce le tabelle A e B del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Le nuove tabelle recepiscono il recente assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato. La tabella B è stata aggiornata alla luce del D.M. 30 aprile 2015, n. 103 (modificativo della tabella A) e del D.M. 24 settembre 2014, recante l'individuazione degli incarichi dirigenziali non generali da conferire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Capo III – RUOLI SPECIALI ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) A ESAURIMENTO

Il Capo III dello schema di decreto disciplina l'istituzione dei ruoli speciali ad esaurimento delle 390 unità di personale del Corpo forestale trasferite al Corpo nazionale, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, individuati nella tabella B allegata al citato decreto legislativo.

In particolare l'articolo 13 prevede che tale personale, ai fini dell'inquadramento nei ruoli e nelle qualifiche così istituite, mantiene la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo. Inoltre, viene specificato che al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente

personale del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.

Al comma 3 viene precisato che le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento AIB alimentano le facoltà assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale.

Al comma 4 viene introdotta una norma finalizzata ad assicurare la funzionalità del servizio AIB, in caso di eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli a esaurimento AIB, attraverso il temporaneo impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale e senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli a esaurimento AIB.

Capo IV – NORME TRANSITORIE

Il Capo IV dello schema di decreto disciplina le norme transitorie.

In particolare, con l'articolo 14 il legislatore intende chiarire che i passaggi di qualifica disposti in attuazione delle norme ordinarie vigenti che conseguono all'attribuzione giuridica delle qualifiche superiori non determinano nuovi o maggiori oneri e che le spese conseguenti alle promozioni di cui trattasi sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Tale previsione normativa (invarianza di spesa e ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio) si applica anche qualora le procedure concorsuali per i passaggi di ruolo e per i passaggi alle qualifiche apicali di un medesimo ruolo subiscano dilazioni.

Nella medesima disposizione, viene precisato che nelle more dell'adozione del regolamento afferente al personale volontario, sono istituiti due elenchi, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, nei quali confluiscono, a domanda, in via alternativa, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già iscritti negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

CAPO V - DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI

Il Capo V reca le disposizioni economico-finanziarie e finali.

L'articolo 15 dello schema di decreto (Fondo per l'operatività del soccorso pubblico), comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno nell'ambito del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", un fondo per valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente decreto.

Ai sensi del comma 2, il fondo è alimentato dalle risorse previste dall'articolo 1, comma 365, lettera c) primo e secondo periodo della legge n. 232 del 2016.

Il comma 3 prevede sia la cessazione al 30 settembre 2017 del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del richiamato articolo 1, comma 365, che la corresponsione al personale in servizio al 1° ottobre 2017 a titolo di una tantum di un assegno pro capite di 350 euro.

Il comma 4 prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati, nel rispetto dei principi di delega, le modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1, con il vincolo delle decorrenze già esplicitate in precedenza. Il predetto d.P.C.M. potrà prevedere:

- l'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti. Anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura operativa. L'individuazione degli istituti retributivi da finanziare, le modalità di attribuzione e le misure degli incrementi retributivi saranno stabilite con ricorso alle procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti;
- misure di esenzione fiscale del trattamento economico accessorio in favore del personale del Corpo percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro.

Il d.P.C.M. potrà, infine, riservare una quota dello stanziamento del fondo a finanziare eventuali ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da prevedere in sede di intervento correttivo al presente decreto.

L'articolo 16 dello schema di decreto (clausola di salvaguardia retributiva) prevede, al comma 1, la disciplina per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di istituto svolte nel primo semestre dell'anno; l'autorizzazione a detto pagamento avviene comunque nei limiti massimi stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 422, relativo all'anno precedente.

La norma fa riferimento al numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, che, ai sensi del predetto articolo 1, primo comma, deve essere stabilito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, limitandosi, nelle more del perfezionamento dell'annuale decreto, a consentire l'autorizzazione al pagamento delle prestazioni lavorative rese dal citato personale oltre l'orario ordinario di lavoro, solo ai primi sei mesi dell'anno.

Tale salvaguardia assicura regolarità nell'erogazione dei compensi al personale del Corpo che svolge peculiari e rischiose attività lavorative, mantenendo ferma l'esigenza del perfezionamento dell'annuale provvedimento autorizzativo previsto dal richiamato articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 422.

L'articolo 17 prevede la clausola di invarianza finanziaria, con esclusione dell'articolo 15.

L'articolo 18 dello schema contiene le "Disposizioni finali". Il comma 1 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, siano modificate le vigenti disposizioni concernenti le direzioni regionali e interregionali del Corpo nazionale (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e successive modificazioni) e il regolamento di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

Con il comma 2 si interviene sulla disciplina dell'articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 assegnando al Capo del Corpo la competenza – attualmente attribuita al Ministro dell'Interno – relativa al rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta di provvedimenti di natura tecnico-amministrativa che, alla luce dell'evoluzione normativa in materia, possono pienamente rientrare nella sfera di attribuzioni proprie dei dirigenti generali del Ministero dell'Interno. Ciò in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quale è confluito il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che già conteneva l'esplicitazione del principio di separazione delle competenze dell'Autorità politica da quelle della dirigenza amministrativa.

28.02.2017

Si sottolinea che il Regolamento di servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (DPR 28 febbraio 2012, n. 64), introduce una disciplina in sintonia con l'evoluzione normativa sopra delineata, disponendo che sia il Dipartimento, nel caso venga accertata l'inidoneità a svolgere l'attività specialistica, a procedere d'ufficio alla revoca del titolo.

Attualmente, con decreti del Ministro dell'Interno del 10 dicembre 2014, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato già delegato al rilascio dei titoli e individuato quale dirigente cui compete la revoca dei medesimi titoli. La disposizione è, pertanto, finalizzata a eliminare la disarmonia normativa in merito al rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconducendo al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alla revoca, anche la competenza al rilascio dei predetti titoli.

Il comma 3 dell'articolo in esame prevede una sostituzione del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente lo stato giuridico, l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche. In particolare, viene esplicitato l'assoggettamento di tali istituti alle vigenti disposizioni che si applicano al personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.